

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 203/2022
dell'8 luglio 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/620]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/270 della Commissione, del 23 febbraio 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/271 della Commissione, del 23 febbraio 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 377 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:
— **32022 R 0271**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/271 della Commissione, del 23 febbraio 2022 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 10)."
2. Al punto 419 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:
— **32022 R 0270**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/270 della Commissione, del 23 febbraio 2022 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 7)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/270 e (UE) 2022/271 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 43 del 24.2.2022, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 43 del 24.2.2022, pag. 10.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.